

PROPOSTE DI LEGGE: CACCAVARI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GRIMALDI; CRUCIANELLI ED ALTRI; BARRAL ED ALTRI; MANGIERI ED ALTRI; MIGLIORI ED ALTRI; RIORDINO DEL SETTORE TERMALI (424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877)

(A.C. 424 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina la erogazione delle cure termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse ambientali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico- artistiche dei territori termali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con gli enti interessati gli strumenti di tutela e di

salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.

5. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1

(Finalità).

Al comma 1, sostituire le parole: cure termali con le seguenti: prestazioni termali.

1. 4. Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

1. 5. Debiasio Calimani.

Al comma 1, sostituire la parola: ambientali, con le seguenti: naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

1. 8. Le Commissioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Olivieri.

Al comma 4, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, provvede direttamente ed immediatamente il Ministro competente.

1. 3. Scaltritti, Massidda.

Al comma 4, dopo le parole: gli strumenti di, inserire le seguenti: valorizzazione, di.

1. 9. Le Commissioni.

Al comma 5, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

1. 7. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Al comma 5, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari,

1. 6. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

1. 2. Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Olivieri.

(A.C. 424 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) cure termali: le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera c);

b) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

c) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

d) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2

(Definizioni).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzate a fini terapeutici.

2. 1. Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le cure aggiungere le seguenti: , che utilizzano acque termali o loro derivati,

2. 2. Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettera:

e) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

***2. 5. Cè, Dalla Rosa, Galli.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettera:

e) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

***2. 6. Debiasio Calimani.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae », « Spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera a).

Conseguentemente all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: dal comma 1, aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2, comma 2.

2. 10. Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « acqua minerale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae », « Spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del

presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2, comma 2.

2. 7. Cè, Dalla Rosa, Galli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « fango termale », « idrotermale », « thermae », « Spa (salus per aquam) » sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 2, comma 2.

2. 8. Cè, Dalla Rosa, Galli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « acqua termale », « acqua minerale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae » e « Spa (salus per aquam) » possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

***2. 4. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I termini « terme », « termale », « cure termali », « acqua termale », « acqua minerale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae » e « Spa (salus per aquam) » possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del

specie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

* 2. 9. Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I termini « terme », « termale », « cure/terapie termali », « acqua minerale », « acqua termale », « idrotermale », « idrominrale », « thermae », « Spa » devono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 del presente articolo e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni.

2. 3. Debiasio Calimani.

(A.C. 424 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

(Stabilimenti termali).

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffle e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, nonché acque minerali e termali, qualora le proprietà terapeutiche di queste ultime siano state riconosciute ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3

(Stabilimenti termali).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffle e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto.

* 3. 4. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia

artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto.

***3. 7.** Debiasio Calimani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fanghi, fino a: riconosciute ai sensi con le seguenti: acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto.

***3. 8.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia artificialmente preparati, aggiungere le seguenti: erbe medicinali, fieno,

3. 1. Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) rispettano i contratti nazionali di lavoro e applicano integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. 6. Edo Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. 13. Le Commissioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stabilimenti termali non possono erogare prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti. Del pari è vietato l'utilizzo nei centri estetici di fanghi sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, acque minerali e/o termali le cui proprietà terapeutiche siano state riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

3. 11. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le cure termali erogate negli stabilimenti delle aziende termali prevedono l'utilizzo di apparecchi elettromagnetici e/o elettromeccanici esclusivamente per uso terapeutico. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità è delegato ad elaborare l'elenco degli apparecchi elettromagnetici e/o elettromeccanici da utilizzare esclusivamente per uso terapeutico. L'elenco è aggiornato con decreto del Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore termale e delle normative comunitarie vigenti.

3. 12. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

3. 3. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), devono essere verificati dagli organi competenti e revocati in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

3. 2. Scaltritti, Massidda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.

*** 3. 5.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.

*** 3. 9.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nel rispetto degli accordi contrattuali fino alla fine del comma.

*** 3. 10.** Debiasio Calimani.

(A.C. 424 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 4.

(Erogazione delle cure termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuloleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e delle funzioni auditory garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, provvede all'individuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate dal medesimo decreto prevedendone l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4

(Erogazioni delle cure termali).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: respiratoria con la seguente: cardiorespiratoria.

* 4. 2. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: respiratoria con la seguente: cardiorespiratoria.

* 4. 3. Debiasio Calimani.

Al comma 2, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: con proprio provvedimento emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al comma 1.

4. 4. Cè, Dalla Rosa, Galli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 4. 1. Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Stagno d'Alcontres, Filocamo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 4. 5. Debiasio Calimani.

(A.C. 424 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

(Regimi termali speciali).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad

enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5

(Regimi termali speciali).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono da questo trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni, alle province o alle regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

5. Gli enti locali destinatari dei trasferimenti conferiscono gli stabilimenti termali di cui al precedente comma 4, in società di capitali appositamente costituite

con enti, istituti, aziende ed altri soggetti giuridici, operanti nel settore riabilitativo o termale.

6. I trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi 4 e 5, sono assoggettati all'imposta di registro catastale ed ipotecaria, in misura fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e rilancio degli stabilimenti termali INPS.

5. 1. Fioroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 2. DELLE COMMISSIONI

Sostituire le parole: alle regioni con le parole: agli enti territoriali ».

0. 5. 2. 1. Pisanu, Guidi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.*

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e rilancio degli stabilimenti termali.

5. 2. Le Commissioni.